

N. 12957/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 11290/2015 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11290 del 2015, proposto da:

Società Chicco Caffè S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Chiaradia, con domicilio eletto presso Rosalba Chiaradia in Roma, Via Simeto, 12;

*contro*

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Rizzo, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

*per l'annullamento*

della D.D. prot. CA/147221/2015 del 23.09.2015 avente ad oggetto: chiusura ex ordinanza sindacale n. 258/2012 e ss.mm.ii. della attività di somministrazione di alimenti e bevande e ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi per il locale sito in via dei Mille n. 58-60 e per la disapplicazione o annullamento incidentale di tutti gli atti presupposti e connessi tra i quali i verbali di contestazione delle violazioni, nonché i rapporti della Polizia locale di Roma Capitale con VA15/86429 del 16.6.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza dell'istruttoria e del contraddittorio ai fini della decisione sulla causa nel merito con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La ricorrente, s.r.l.s. Chicco Caffè, è titolare di un esercizio per l'attività di somministrazione alimenti e bevande (BAR) in Roma, via dei Mille 58/60, che si svolge all'interno di un locale che, limitatamente al periodo primaverile ed estivo, si serve di un piccolo gazebo esterno amovibile, non formante cubatura, consistente in una pedana, una pannellatura in metallo a recinzione, tavoli sedie e 2 ombrelloni per una superficie di 12,60 mq.

Per tale manufatto, la società ricorrente ha pagato i relativi oneri ed ha richiesto mediante DIA e SCIA il rilascio del titolo autorizzatorio; ciononostante, nel corso di un unico accesso del 16 giugno 2015, la Polizia Municipale accertava l'avvenuta installazione del gazebo, con conseguente notifica dell'atto impugnato con cui viene ordinata la sua rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi; la stessa determina avvisa che ai sensi dell'art. 6 della l. n. 77/1997, qualora nel corso di 180 giorni siano stati elevati due verbali di accertamento di occupazione abusiva di suolo pubblico è possibile disporre da parte dell'autorità che ha rilasciato la concessione, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni, valendo quindi la stessa determina quale diffida.

Deduce altresì la ricorrente che anche in forza dell'Ordinanza Sindacale nr. 258 del 27 novembre 2012, è altresì previsto che in tali casi sia ordinato il ripristino a cura e spese dell'occupante, effetti questi tutti verificatisi con l'atto impugnato, del quale si chiede l'annullamento per le seguenti ragioni di censura : violazione e falsa applicazione della normativa costituzionale (art. 41) e comunitaria in materia di libera circolazione dei beni e dei servizi – violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e dell'art. 14 comma 2 della DCC n. 119/2005, come modificata dalla DCC n. 75/2010; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza sindacale nr. 258 del 27 novembre 2012; violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo; violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del dlgs 30.04.1992, n. 285 e dell'art. 3, comma 16, della l. 15.07.2009, n. 94; eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento

Si è costituita Roma Capitale che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

In particolare, espone che la Caffetteria Spinelli s.r.l., dante causa dell'odierna ricorrente, presentava domanda di apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in data 23.08.2011 e domanda di concessione OSP per mq 10.40 in data 22.03.2012; su tale ultima istanza, la conferenza dei servizi istruttoria del 18.07.2012 riteneva di non poter esprimere parere di compatibilità stante l'inadeguatezza degli elaborati grafici e comunque insistendo l'area su sosta tariffata di viabilità contrastante con la DGC 281/2009, art. 4.2.2 del PGTU e 4 quater comma 1 della DCC 75/2010; la società dante causa veniva quindi variamente sanzionata per l'occupazione abusiva, con atti impugnati dalla stessa società con il ricorso nr. rg 2646/2013, integrato poi da successivi motivi aggiunti, che veniva respinto da questa Sezione con sentenza nr. 1221 del 31.01.2014, confermata in sede cautelare d'appello con ordinanza nr. 2129/2014.

Alla società Caffetteria Spinelli s.r.l. subentrava la società odierna ricorrente in virtù di SCIA del 24.07.2014, che chiedeva a sua volta l'OSP per mq 13,00, ma provvedeva ad installare il chiosco a servizio del bar senza attendere l'esito

della domanda; con D.D. 2777 del 23.09.2015 il Municipio I sulla scorta del verbale di accertamento di occupazione abusiva del 29.04.2015 adottava il provvedimento disciplinato dall'O.S. n. 258/2012, impugnato con il ricorso di controparte, che la difesa di Roma Capitale chiede respingersi con sentenza in forma semplificata essendo affidato ai medesimi motivi di gravame già ritenuti infondati dalla sentenza nr. 1221/2014.

Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2015 la causa, chiamata per l'esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, previe le avvertenze alle parti presenti circa la regolarità e completezza dell'istruttoria e del contraddittorio.

Va preliminarmente precisato che è indubbio che il manufatto della società ricorrente occupasse il suolo pubblico senza titolo, essendo stata la relativa richiesta avanzata dalla parte, ma non ancora evasa dall'Amministrazione; anzi, così come chiarito dalle difese di Roma Capitale, la società odierna ricorrente è subentrata nella gestione di un locale che già in capo alla dante causa era stato sanzionato per le medesime ragioni di fatto oggetto dell'odierna controversia.

Ciò posto, nessuno degli argomenti di parte ricorrente – a contenuto peraltro generico - può trovare accoglimento, come da precedenti decisioni della Sezione, che non v'è luogo a rimeditare (vedasi TAR Roma, II ter, da ultimo, sent. 6320/2014 del 13 giugno 2014; nr. 7252/2015 del 19 maggio 2015; 1969/2015 del 3 febbraio 2015).

D) L'atto impugnato è applicativo dell'ordinanza sindacale nr. 258/2012 con la quale il Sindaco di Roma Capitale ha ordinato “che i Dirigenti dei competenti uffici dell'Amministrazione capitolina, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito UNESCO, applichino le disposizioni previste dall'art. 20 del Codice della Strada e dall'art. 3, comma 16, della l. 94/09. Il provvedimento di chiusura del

pubblico esercizio sarà esecutivo dal settimo giorno successivo a quello di notifica”.

II) La giurisprudenza della Sezione è pacificamente orientata nel senso di ritenere che il potere attribuito al Sindaco per le strade urbane ai sensi dell’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 ha natura discrezionale, ma che tale potere è stato esercitato dall’Autorità in via generale e preventiva, disponendo con l’ordinanza n. 258 specifiche indicazioni, impartite ai Dirigenti dei competenti Uffici dell’Amministrazione capitolina, in ragione delle quali, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito Unesco, devono applicarsi le disposizioni previste dall’art. 20 del codice della strada e all’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009, con decorrenza dell’esecutività del provvedimento di chiusura dal settimo giorno successivo a quello della notifica.

L’ordinanza sindacale n. 258 del 2012 costituisce applicazione delle norme di cui all’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 che hanno attribuito al Sindaco uno specifico potere sanzionatorio in via ordinaria ed a prescindere da situazioni contingibili ed urgenti.

Il potere attribuito dal Sindaco ai Dirigenti competenti, diversamente, è vincolato dalle determinazioni stabilite dal Sindaco in via generale con l’ordinanza n. 258 del 2012, sicché il soggetto che adotta il provvedimento non compie alcuna ulteriore attività discrezionale (cfr. sul punto TAR Lazio, Roma, II ter, 13 agosto 2013, n. 7931).

L’esercizio della discrezionalità nei termini sin qui descritti è giustificato nell’atto presupposto sulla scorta del fatto che “il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico, da parte di titolari di esercizi commerciali, ampiamente registrato dagli organi di comunicazione ed oggetto di persistenti segnalazioni da parte della comunità cittadina, testimonia la necessità di dar corso ad una nuova valutazione generale dell’equilibrio tra l’interesse pubblico di massima fruizione del territorio, da un lato, e l’interesse

pubblico di tutela del patrimonio, dall'altro" e che "la sanzione della chiusura del pubblico esercizio si rivela quale misura accessoria alla violazione dell'art. 20 del Codice della Strada che già prevedeva l'obbligo della rimozione delle opere e, quindi, rientrante nell'ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte della Polizia Municipale e dei competenti Uffici; ... il Sindaco intende avvalersi del potere previsto dall'art. 3, comma 16 della legge 94/2009, per sanzionare le occupazioni totalmente abusive di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti nelle strade urbane del territorio capitolino delimitato dal perimetro del sito Unesco".

III. Alla luce di tali principi, come anticipato, nessuna censura del ricorso si rivela fondata.

III.1) Non viene infatti in rilievo alcuna violazione dei principi di libera concorrenza o stabilimento, di matrice costituzionale o europea, posto che non è in discussione l'esercizio dell'attività, bensì una sua modalità che attiene all'uso di risorse e beni pubblici.

III.2) L'interesse generale alla sicurezza stradale è improntato ad esigenze evidenti ed intuitive di sicurezza pubblica, come chiaramente esposto nella parte motiva dell'ordinanza medesima, che si sofferma ampiamente sul gravissimo degrado collettivo diffuso nella Città Storica, che è intendimento dell'autorità comunale affrontare con le misure meglio ivi prescritte, con conseguente genericità degli argomenti di censura volti a contestare la sussistenza, nel merito, dei presupposti di tutela.

III.3) Giova osservare che la giurisprudenza della Sezione ha chiarito, nei precedenti indicati, che la normativa per la Città Storica ha carattere di specialità, con la conseguenza che prevale sulle norme di cui all'art. 6 della l. 77/1997.

III.4) Laddove si contesta variamente che il potere repressivo andrebbe esercitato in maniera puntuale e per singoli casi; che tale potere non sarebbe delegabile; che la legge prevede la sola facoltà e non l'obbligo di sanzionare

l'esercente abusivo; che la violazione sarebbe minima o che il gravame è parimenti infondato.

Si tratta di argomenti già ampiamente esaminati dalla giurisprudenza della Sezione che la parte si limita a semplicemente riproporre: invero, non risultano sussistere impedimenti formali o funzionali a che il Sindaco eserciti il proprio potere di ordinanza nei casi indicati dalle norme in esame in via generale e radicando un potere-dovere degli uffici preposti ad esercitare il controllo e la repressione dell'abusivismo, disciplinandone il controllo con un sistema procedimentalizzato quale quello in esame che si rivolge ad assicurare uniformità di trattamento fondata sull'applicazione minima della sanzione; mentre l'eventuale disparità di trattamento potrebbe invocarsi rispetto a situazioni più gravi, ma essendo stata applicata la sanzione minima, alla trattazione del relativo profilo parte ricorrente non possiede alcun interesse.

III.5) Quanto all'argomento secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe nullo in quanto preventivamente scaduti gli atti presupposti, la censura è genericamente formulata, e non consente di comprendere il contenuto precipuo della doglianza; ma in ogni caso – nei termini in cui è proposta – è infondata, atteso che il presupposto degli atti impugnati, in fatto, è costituito dall'avvenuta occupazione di una porzione di suolo pubblico senza concessione o autorizzazione.

III.6) I profili di ricorso comunque riconducibili a censure procedurali vanno parimenti respinti attesa la natura vincolata del provvedimento, posto che essi non possono comunque condurre all'accoglimento del gravame.

Per tutti questi motivi, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)